

Pervenuta alla Segreteria Generale

il 31/7/13 n° 37

Il Funzionario

N° 5/2013.....(definitivo)



COMUNE DI L'AQUILA

Deliberazione del Commissario ad Acta

OGGETTO: Ricorso 75/2010 – Provv. T.A.R. Abruzzo Sez. di L' Aquila n° 307/2010
Ditta: CORTI Venicio Liberato (Comune di L'Aquila, Fraz./Sez. Sassa, Fg 1, partt. 1258 – 1260)
Ricorso 216/2010 – Provv. T.A.R. Abruzzo Sez. di L' Aquila n° 458/2010
Ditta: CICCONI Danila (Comune di L'Aquila, Fraz./Sez. Sassa, Fg 1, partt. 1259 – 1261)
VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. – TAV. 16/1: ADOZIONE
Artt. 10 e 11 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i.

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di luglio

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO:

Che, con deliberazione consiliare n° 33 del 3 aprile 1975, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 15 maggio 1975 con provvedimento n° 207 “... *omissis* ... per quanto di competenza e salvo i provvedimenti dell'Ente Regione ... *omissis* ...” L'Amministrazione Comunale dell'Aquila ha adottato il Piano regolatore Generale;

Che il Consiglio Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n°162/33 in data 6 luglio 1979, resa esecutiva con provvedimento n° 3328/4762 in data 17 luglio 1979 dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Abruzzo e ritualmente pubblicata sul BURA n° 24 in data 10 settembre 1979, ha approvato il P.R.G. comunale, entrato in vigore a far data dal 25 ottobre 1979;

Che, fra le varie zonizzazioni previste negli elaborati grafici del predetto P.R.G. sono stati previsti – tra l'altro – spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a viabilità e parcheggi, all'uopo previsti ed individuati in ottemperanza alle prescrizioni e statuizioni del D.I. 2 aprile 1968, n° 1444;

Che, l'art. 2 della Legge 19 novembre 1968 n° 1187 testualmente dispone “... *omissis* ... Le indicazioni del Piano Regolatore Generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati di lottizzazione ... *omissis* ...”;

Che ai sensi dell'art. 44 della L.R. 3 marzo 1999 n°11 e s.m.i., in caso di inadempienza da parte dei Comuni e fermi restando i compiti e le funzioni da essi esercitati in base alla L.R.

1

12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., è trasferito alle Province l'obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (*così come modificato dall'art. 9 del D.P.R. n° 327 dell'8 giugno 2001*), a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al Comune da parte dei proprietari interessati nonché per conoscenza alla Provincia stessa;

Che l'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, comma 2° testualmente recita : “ ... *omissis* ... *Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. ... omissis* ... ”;

Che in rapporto, quindi, a tale prescrizione legislativa, sono divenute applicabili, a partire dall'anno 1984, le indicazioni contenute al richiamato art. 9, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 che testualmente recita: “... *omissis* ... *Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002) ed dall'art. 89 della L.R. 12 aprile 1983 n°18 nel testo in vigore, valide per i comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali ... omissis* ... ”;

Che i Sigg. CORTI Venicio Liberato e CICCONI Danila, entrambi rappresentati dall'Avv. Fausto Corti con sede in (67100) L'Aquila, Via Garibaldi n°62, con separati ricorsi rispettivamente n° 75/2010 e n° 216/2010 di Reg. Gen. hanno chiesto al Comune di L'Aquila una nuova destinazione urbanistica per le rispettive proprietà in località “Pantano” confinanti tra di loro, ricomprese nella Tav. n° 16/1 del “vigente” P.R.G., e contraddistinte con i mappali nn. 1258 e 1260 (CORTI Venicio) destinate a “**Zona di Rispetto Stradale**” (Art. 77 N.T.A.) e “**Viabilità e Parcheggio**” (Art. 27 N.T.A.) e nn. 1259 e 1261 (CICCONI Danila) destinate a “**Zona di Rispetto Stradale**” (Art. 77 N.T.A.) e “**Viabilità e Parcheggio**” (Art. 27 N.T.A.), ed in parte a “**Zona Residenziale di Completamento delle Frazioni**” (Artt. 44 e 48 N.T.A.);

RILEVATO:

Che per la specifica destinazione d'uso imposta dallo strumento urbanistico comunale sin dal 1979 all'area dei ricorrenti, così come acclarata dal sottoscritto Commissario ad Acta in sede di approfondito e comparato esame degli atti, la effettiva destinazione d'uso urbanistica è quella di cui agli artt. 27 e 77 delle N.T.A. per le proprietà del Sig. CORTI Venicio mentre, per le proprietà della Sig.ra CICCONI Danila, si è preso atto che parte della stessa risulta essere già destinata a *Zona Residenziale di Completamento*, (artt. 44 e 48 N.T.A.) tanto che è in corso di ultimazione la realizzazione di un manufatto autorizzato con “**D.I.A.**” n° 444 del **15 giugno 2010**;

Che, peraltro, il Sig. CORTI Venicio, residente in L'Aquila in Via dei Merletti n°1, proprietario di un fabbricato gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, dichiarato di ctg. E di danno, in attuazione delle ammissibilità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 25 maggio 2009, in data 13 settembre 2010 “*comunicava*” al Comune dell'Aquila – Settore Territorio – (prot. n° 3533 del 14.09.2010) di “... *omissis* ... *installare sul terreno indicato in premessa, un manufatto per residenza a carattere temporaneo ... omissis* ... ”, utilizzando a tal fine la rampa - accesso carrabile – di collegamento con l'adiacente Viabilità pubblica denominata Via Ponte San Giovanni o S.P. n°1 “*Amiternina*”, autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila con nota n° 15485 del 20 febbraio

 2

2008 e realizzata previa formale “D.I.A.” ex art. 3 co. 60 L.662/96 e art. 1, commi 6-13 L. 443/2001 e artt. 22 e 23 DPR 380/2001, **prot. n° 350 dell’8 aprile 2008**;

Che, dalla relazione Tecnica allegata al progetto, datata 1° settembre 2010 per la realizzazione del predetto “*manufatto provvisorio*”, si evince, tra l’altro, che:

- “... *omissis ... ai confini del terreno in oggetto sono presenti i sottoservizi (rete idrica e fognante) ed è quindi possibile l’allaccio alle reti comunali ... omissis ...*”;
- “... *omissis ... la fondazione è del tipo in calcestruzzo in cemento armato gettato in opera, la struttura portante è costituita da pareti a struttura in legno ... omissis ...*”
- “... *omissis ... le tamponature sono previste con struttura a telaio, costituito da una serie di pilastri con isolante termico ad acustico interposto ed irrigidito e controventato ... omissis ... con cappotto di materiale isolante rifinito con intonachino ... omissis ...*”

Che, conseguenzialmente, il manufatto, di ca mq 40,00, adibito a soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, corrispondente alle caratteristiche ammesse dalla richiamata D.C.C. n°58/2009, anche per il grado di urbanizzazioni realizzate, ha di fatto “trasformato” l’originaria destinazione urbanistica del lotto, risultando essere stato realizzato nell’ambito della previsione della nuova viabilità di P.R.G., compromettendone di fatto ogni futura realizzazione, peraltro giammai programmata dall’Amministrazione Comunale (cfr. attestato comunale “*Area Opere e Servizi – Servizio Opere Pubbliche Edilizia Scolastica e Viabilità*” prot n° 27542 del 14 luglio 2010):\

Che, peraltro, la ipotizzata “bretella” di collegamento tra la viabilità esistente e le previsioni insediative esistenti e di P.R.G. sono assicurate dalla Via Ponte San Giovanni o S.P. n°1 “*Amiternina*”, viabilità a scorrimento veloce che costeggia proprio le proprietà dei ricorrenti;

PRESO ATTO:

Che, allo stato attuale, l’Amministrazione Comunale non ha assunto alcun provvedimento in merito né ad una specifica variante parziale né ad una organica rielaborazione dell’intero P.R.G., procedendo viceversa a localizzare interventi urbanistico - edilizi, sia residenziali che infrastrutturali, produttivi e di servizio, in variante allo strumento urbanistico generale, in relazione alle diversificate necessità ed urgenze così come manifestate dalla cittadinanza e da preliminari ricognizioni tecnico – funzionali di carattere generale, al fine di avviare una complessiva opera di “*ricostruzione*” del tessuto socio economico ed infrastrutturale della Città anche ponendo le basi per un ineludibile processo pianificatorio atto a “*ricucire*” il tessuto urbano dilaniato dal sisma con gli innovativi complessi edilizi in corso di realizzazione;

CONSIDERATO:

Che, nelle more di un auspicabile ed indifferibile riavvio della ordinaria attività pianificatoria territoriale ed urbana della Città di L’Aquila, non sia possibile procrastinare ulteriormente l’assunzione di una variante parziale al “*vigente*” P.R.G. per un ambito di modeste dimensioni, come quello all’esame, finalizzato comunque a fornire una pur minima risposta alle esigenze dei ricorrenti e, da ultimo, della popolazione aquilana in senso lato;

Che, in base ai consolidati principi giurisprudenziali espressi in materia, l’avvenuta decadenza dei vincoli di inedificabilità per infruttuosa decorrenza del termine quinquennale, comporta per l’Amministrazione comunale l’obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica delle aree già interessate dai vincoli decaduti, con conseguente necessità di rinnovare, con le modalità, le formalità e le garanzie proprie del metodo pianificatorio, la scelta della

 3

destinazione e delle aree medesime (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 aprile 2003, n°2015) rispetto sia alle istanze di natura privatistica che alle esigenze di pubblico interesse;

Che l'obbligo incombente sul Comune di provvedere ad una nuova disciplina urbanistica per la scadenza quinquennale dei vincoli può essere assolto "sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale", che sono in ultima analisi gli unici strumenti che consentono di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di Piano Regolatore ed alle nuove esigenze di pubblico interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 2004, n° 6216; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 aprile 2003, n° 2015);

Che, in particolare, la necessità di colmare al più presto la lacuna verificatasi nell'ambito della pianificazione urbanistica, a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli, si correla altresì al riconosciuto carattere provvisorio dei limiti di edificabilità riconducibili al regime delle c.d. "zone bianche" (cfr. TAR Piemonte – Torino, Sez. I, 4 aprile 2007, n° 1556; TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 6 novembre 2003, n° 13372) e determina la necessità, per l'Amministrazione, di provvedere in tempi brevi e con sollecitudine (cfr. TAR Puglia – Bari, Sez. I, 6 maggio 2008, n° 1079; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2006, n° 8042);

Che il Giudice Amministrativo di primo grado del T.A.R. Abruzzo, Sez. di L'Aquila, ha eufemisticamente acclarato con le sentenze n° 1223/08 e 1228/08 che sia l'Amministrazione Comunale di L'Aquila che quella Provinciale, in difformità dal disposto di cui all'art. 44 della L.R. 3 marzo 1999, n°11 e s.m.i., non hanno "tempestivamente" provveduto ad attribuire una destinazione urbanistica ai terreni di proprietà del ricorrente cercando, entrambe le amministrazioni – ognuna per proprio conto ma sostanzialmente d'intesa –, "... omissis ... di giustificare una inerzia che ormai si protrae da lungo tempo, rappresentando l'adozione di atti che sono in realtà tentativi di eludere i propri obblighi, in quanto meramente soprassessori. ... omissis ..." disponendo altresì espressamente che l'obbligo di provvedere alla nuova disciplina delle relative aree debba essere sollecitamente assolto attraverso una variante specifica;

RILEVATO:

Che, in sede di disciplina urbanistica del territorio, costituisce principio generale che la Pubblica Amministrazione possa svolgere la propria azione attraverso un ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e dai criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1980, n° 114);

Che tuttavia, la vigenza nel nostro ordinamento di un principio generale di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa impongono, in talune specifiche ipotesi, l'effettuazione di una approfondita e ponderata valutazione comparativa degli interessi coinvolti e la conseguente adeguata motivazione delle scelte effettuate soprattutto nell'ipotesi della decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, in relazione alla opzione relativa alla eventuale reiterazione dei vincoli medesimi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1994, n° 159);

Che, a tal riguardo, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 20 maggio 1999, n°179, ha chiarito che costituisce "diritto vivente" l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "... omissis ... la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del tempo può ritenersi legittima sul piano amministrativo se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti ... omissis ...";

Che, conseguenzialmente, non vi è dubbio che la scadenza del vincolo di destinazione di un'area all'utilizzazione pubblica comporti che l'ente preposto al governo del territorio debba nuovamente valutare, stante il tempo trascorso, l'interesse all'utilizzazione pubblica dell'area in comparazione con i concorrenti interessi dei proprietari tesi all'utilizzazione dell'area a scopi privati (cfr. *Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2003, n° 988; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 agosto 2002, n° 4340*);

Che, in particolare, è stato dottrinalmente evidenziato che la necessaria comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti debba essere, in concreto, particolarmente dettagliata "... omissis ... nell'ipotesi in cui l'amministrazione stessa proceda per la prima volta alla reiterazione del vincolo dopo un lasso di tempo ingiustificatamente ampio dall'intervenuta decadenza di esso e tale da far presumere, stante la perdurante inerzia, la mancanza o l'attenuazione di un interesse pubblico al mantenimento dello stesso ... omissis ... " (cfr. *Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n° 2569*);

Che, pertanto, alla luce dei principi esposti e richiamati, sulla base dell'esame della fattispecie concreta, la doverosa ritipizzazione urbanistica delle aree di proprietà dei ricorrenti, attraverso specifica variante parziale al "vigente" P.R.G., impone una comparazione tra l'interesse pubblico sotteso alla originaria scelta urbanistica, ormai decaduta, e l'interesse del privato, già gravato inutilmente dal vincolo rimasto inattuato;

Che, come già analizzato e verificato, la deliberazione consiliare n° 17 del 22 gennaio 2009, così come la successiva D.C.C. n° 52 del 21 marzo 2012, non hanno alcuna efficacia provvedimentale "*bensì carattere programmatico*" non riconducibile a provvedimento pianificatorio idoneo a rimuovere l'annosa inerzia del Comune di L'Aquila tanto che lo stesso oggetto delle deliberazioni afferiscono ad "*Atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di P.R.G. a vincolo decaduto*" e "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*";

Che non pare sussistere alcun dubbio che il considerevole periodo di tempo trascorso dalla intervenuta decadenza dei vincoli di inedificabilità (1984), la relativa oggettiva inerzia sia dell'Amministrazione Comunale che di quella Provinciale in ordine alla necessaria pianificazione (*rectius*: "*riplanificazione*") del territorio e la stessa lunga vicenda amministrativa che ha riguardato le reiterate istanze avanzate dai ricorrenti, senza che si sia approdati ad un esito definitivo, rendano oggi irragionevole, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali espressi in materia, l'ipotesi di una reiterazione dei vincoli sull'area di proprietà dei Sigg. CORTI Venicio e CICCONE Danila, così come individuate catastalmente in premessa, con il rischio di varcare la soglia di quella "*tollerabilità*" del sacrificio imposto al privato al quale ha fatto riferimento anche la Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n°179 del 1999;

Che, conseguenzialmente, nel quadro della necessaria comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, l'ipotesi di una "*rinormazione*" dell'area oggetto del presente provvedimento, che tenga conto sia delle valutazioni e degli orientamenti già espressi nel corso della complessa vicenda amministrativa, che dello stato dei luoghi parzialmente edificati e sufficientemente dotati di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, appare senza ombra di dubbio sicuramente pertinente e legittima;

CONSIDERATO:

Che la ditta ricorrente ha richiesto, nell'ambito della valutazione di merito della "*variante*", che l'area fosse destinata a "*Zona residenziale di completamento delle frazioni*"

alla stregua delle destinazioni urbanistiche conferite al settore urbano dal “vigente” P.R.G. per le limitrofe proprietà di terzi;

Che l'Amministrazione comunale “Area Opere e Servizi – Servizio Opere Pubbliche Edilizia Scolastica e Viabilità”, in riscontro alla richiesta del Servizio “Ripianificazione – Politiche del Territorio ed Ambientali” ha testualmente attestato, giusta nota n° 27542 del 14 luglio 2010:

➤ “... omissis ... esaminati gli elaborati allegati all'istanza non si rilevano elementi ostativi che possano impedire l'istruttoria per la variante al P.R.G. ... omissis ...”

Che l'Amministrazione comunale “Servizio Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale”, in riscontro alla richiesta del Servizio “Ripianificazione – Politiche del Territorio ed Ambientali” ha testualmente attestato, giusta nota n° 26252/10 del 30 giugno 2010:

➤ “... omissis ... le particelle in oggetto non risultano gravate da vincolo di uso civico e che, in merito alla tutela del patrimonio naturale non risultano prescrizioni e/o vincoli di competenza dello scrivente Servizio ... omissis ...”

Che il compendio immobiliare di che trattasi:

- non è gravato da vincolo ambientale ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n°1497 e del D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42;
- non è ricompreso tra le zone di salvaguardia ambientale o di condizionamenti d'uso di cui al vigente Piano Regionale Paesistico, così come approvato con D.C.R. n° 141/21 in data 21 marzo 1990
- non è ubicato in zone a distanza inferiore ai minimi prescritti dall'art. 89 della L.R. 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i.;
- risulta essere inserito in un contesto urbanistico edificato e parzialmente urbanizzato;
- non è gravato da previsioni infrastrutturali di scala urbana o territoriale a qualsiasi livello, ad eccezione della richiamata “bretella” di collegamento di P.R.G., ritenuta dai medesimi Uffici comunali non ostativa ai fini della riclassificazione urbanistica dell'area dei ricorrenti;
- non è interessato da fenomeni gravitativi e/o da processi erosivi o esondativi risultando escluso dalle aree gravate da vincolo di dissesto idrogeologico o esondativo, così come da vigente Piano di Assetto Idrogeologico regionale approvato con D.C.R. n°94/7 in data 29 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 18 maggio 1989, n°183 e dell'art. 6 della L.r. 12 aprile 1983, n° 18 e s.m.i.;

Che ricorrano le condizioni per poter condividere le conclusioni del rapporto preliminare di **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica**, D.Lgs 3 Maggio 2006 n° 152 e s.m.i., così come redatto dall'ing. Anna Lisi CORTI in data 23 maggio 2011, in merito alla NON assoggettabilità a VAS della presente variante, per le motivazioni ivi puntualmente espresse;

Che, ai sensi dell'**art. 32 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**, così come definitivamente approvato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in data 28 aprile 2004 con deliberazione consiliare n° 62, stante la esiguità della variante urbanistica all'oggetto, rispetto al bilancio urbanistico del “vigente” P.R.G., la presente modifica urbanistica possa essere ritenuta “compatibile” con le indicazioni pianificatorie del Piano comunale che, comunque, prevede aree destinate a “servizi” in misura largamente superiore ai minimi inderogabili di cui al D.I. 2 aprile 1968, n°1444;



Che, conseguenzialmente, la presente *“variante parziale al vigente P.R.G. '75”* possa essere considerata, **“non in contrasto”** - ai sensi dell'art. 43 della L.r. 3 marzo 1999, n°11 e s.m.i. - con le indicazioni sia del P.R.G. che del medesimo P.T.C.P., fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale a tener conto della nuova destinazione in occasione della programmata revisione generale del P.R.G., così come da D.C.C. n° 17 del 22 gennaio 2009 e successiva D.C.C. n° 52 del 21 marzo 2012;

Che, in relazione all'effettivo stato dei luoghi e del grado urbanizzativo del contesto frazionale, legittimamente e lecitamente si possa parzialmente aderire alla proposta avanzata dai ricorrenti circa l'ammissibilità dell'area ad essere disciplinata ai sensi dell'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del pur *“vigente”* Piano Regolatore Generale annoverando la stessa tra le **“Zone residenziali di espansione tipo 2 delle Frazioni” (Zona “C” ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n° 1444)**, il cui testo appare perequativo degli interessi pubblici (conferimento gratuito da parte del privato al *“settore urbano”* di una pur minima quantità di aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria adeguate all'entità fisica dei successivi interventi edilizi), limitatamente alla porzione di area non destinata a *Zona Residenziale di Completamento delle Frazioni* – peraltro già interessata da un intervento edilizio regolarmente autorizzato - , fatta salva la fascia di rispetto di mt. 20 dalla esistente *Via Ponte San Giovanni* o S.P. n°1 *“Amiternina”*;

DATO ATTO:

Che in data 30.07.2013 con nota Prot. n° 56115 è stato richiesto il parere del Genio Civile ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 (ex Art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n°64) e che pertanto è possibile provvedere all'adozione del presente provvedimento in attesa del rilascio del parere così come sentenziato dal TAR Lazio Latina, sez. I, nella sentenza n° 83 del 09/02/2010 che dovrà pervenire prima dell'approvazione definitiva;

Che il sottoscritto Commissario ad Acta non è incompatibile nell'assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti sia dell' **art. 35 della L.R. 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i.** che dell' **art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.**;

VISTI.

Gli elaborati grafici all'uopo redatti costituiti da:

- Estratto P.R.G. vigente
- Estratto Catastale – fg. 1, partt. 1258, 1260, 1259 e 1261
- Estratto P.R.G./VAR. 2013 .

DATO ATTO:

Che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione restano in capo al Comune dell'Aquila, in quanto resosi *“Responsabile del Procedimento”* con il richiamato *“verbale di accordo del 2 dic. 2008 Provincia – Comune”* in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila n° 1223/08 e n° 1228/08 del 29 ottobre 2008;

Visti:

- La L. 17 agosto 1942, n°1150;
- La L. 6 agosto 1967, n° 765;
- La L. 29 settembre 1964, n° 847;
- La L. 19 novembre 1968, n° 1187;
- La L. 22 ottobre 1971, n° 865;
- La L. 28 gennaio 1977, n° 10 e s.m.i.;

 7

- La L.r. 12 aprile 1983, n° 18 nel testo in vigore;
- La Sentenza della Corte Costituzionale n° 179 del 20 maggio 1999;
- Il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
- Il P.R.G. comunale, così come approvato definitivamente con D.C.R. n° n°162/33 in data 6 luglio 1979;
- Il P.T.C.P., così come approvato definitivamente con D.C.P. n° 62 in data 28 aprile 2004;

DELIBERA

- Di adottare, sulla base di tutto quanto sopra premesso, visto, rilevato e considerato e delle articolate considerazioni espresse in narrativa e nella parte motiva del presente provvedimento, quivi integralmente fatte proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge Urbanistica regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i., la variante parziale al "vigente" Piano Regolatore Generale del Comune di L'Aquila, limitatamente alle aree individuate al N.C.T. di L'Aquila, Sez. di Sassa (AQ) al Foglio di mappa n° 1, particelle part. 1258, 1260, 1259 e 1261;
- Di approvare, in uno con la presente deliberazione, gli elaborati grafici all'uopo costituiti da:
 - Estratto P.R.G. vigente
 - Estratto Catastale – fg. 1, partt. 1258, 1260, 1259 e 1261
 - Estratto P.R.G./VAR. 2013 .
- Di destinare la predetta area a "*Zona residenziale di espansione tipo 2 delle Frazioni*" (*Zona "C" ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n° 1444*), così come disciplinata all'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del "vigente" P.R.G. '75 del Comune di L'Aquila;
- Di stabilire che le aree di urbanizzazione secondaria, da cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 51 – comma 2, 3° capoverso - delle N.T.A. vadano elevate da 20 mq/ 30 mq di S.U. a 30 mq/ 30 mq di S.U. (di cui almeno 10 mq / 30 mq a parcheggi pubblici da prevedersi sul fronte strada);
- Di dare mandato ai competenti Uffici comunali di provvedere, nei termini e nelle forme di legge, a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione del presente provvedimento a termine della vigente Legge Urbanistica Regionale;
- Di inviare copia del presente provvedimento al Presidente del T.A.R. Abruzzo – Sez. di L'Aquila – per conoscenza e per quanto di competenza;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma IV, del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Il Commissario ad Acta
Arch. Francesco D'Ascanio



PRG

Handwritten signature



OSSERVAZIONI
ACCOLTE

STESURA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE
N.176 DEL 29.071977 - CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI

Gli elaborati sono stati eseguiti introducendo nella cartografia
del P.R.G. adottato, le modifiche conseguenti alla definitiva
approvazione (Deliberazione Consiglio Regionale n.162/33 del
6/7/1979).

La presente tavola è pertanto copia conforme della tavola
originale depositata, in unica copia colorata a mano, presso la
Segreteria Generale - Ufficio del P.R.G.

IL SEGRETARIO GENERALE

VARIANTE CARTOGRAFICA

All.to alla del.cons. n. _____ del _____

- STATO ATTUALE -

Servizio Ripianificazione: Dott.Ing. FABRIZI Vittorio
Arch. BERARDI A.
Geom. TOSONE S.


**BRECCIASECCA, COLLE PIETRO, COLLE SASSA,
SASSA, SASSA SCALO**

TAV. N°

16 / 1

ALL. A

SCALA 1:2000



Area sito
COMUNE DI LAQUILA
Servizio Ripianificazione
Pubblica del Territorio ed Ambientale


oggetto

Sovrapposizione
Catastale - PRG 16.1 Attuale
Scala 1:2000

citta

CORTI VERICIO

Vsu



Area firma
COMUNE DI L'AQUILA
 Servizio Ripianificazione
 Politiche del territorio ed urbanistica

OGGETTO
 Sovrapposizione
 Catastrale - PRO tav. 16.1 Arunde
 Scala 1:2000

città
CIGIONI-DALLA

W.

PRG

18/1



OSSERVAZIONI
ACCOLTE

STESURA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE
N.176 DEL 29.071977 - CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI

Gli elaborati sono stati eseguiti introducendo nella cartografia
del P.R.G. adottato, le modifiche conseguenti alla definitiva
approvazione (Deliberazione Consiglio Regionale n.162/33 del
6/7/1979).

La presente tavola è pertanto copia conforme della tavola
originale depositata, in unica copia colorata a mano, presso la
Segreteria Generale - Ufficio del P.R.G.

IL SEGRETARIO GENERALE

VARIANTE CARTOGRAFICA

All.to alla del.cons. n. _____ del _____

- STATO FUTURO -

Servizio Ripianificazione: Dott.Ing. FABRIZI Vittorio
Arch. BERARDI A.
Geom. TOSONE S.


**BRECCIASECCA, COLLE PIETRO, COLLE SASSA,
SASSA, SASSA SCALO**

TAV. N°

16 / 1

SOSTITUISCE LA TAVOLA
CORRISPONDENTE

SCALA 1:2000




Area fino
COMUNE DI L'AQUILA
Servizio Ripianificazione
pubblica del territorio ed ambientali

oggetto
Sovrapposizione
Catastale - PRG 16.1 Futuro
Scala 1:2000

ditta

CORTI VERICIO



ritta

OGGETTO
Sovresposiziane
Catastale - PRG tav 16.1 Futuro
Scala 1:2000

Area sisma
COMUNE DI L'AQUILA
Servizio Ripianificazione
Comune del territorio ad ambientati

28